

STATUTO

PARABATAI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLARICCA NA VIA PALERMO 45

Numero REA: NA - 1148783

Codice fiscale: 11022531211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

I nominati amministratori sono autorizzati a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della società. -----

V° - Dichiarano e convengono inoltre i comparenti: -----

--- che ciascuno di essi soci sottoscrive -----

QUOTE -----

per EURO 400,00 (quattrocento virgola zero zero) per un capitale iniziale di EURO 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero); -----

--- ai fini di quanto previsto dall'art.4 della L.n.381/91 e dagli artt. 6 e ss. dello statuto sociale di cui infra, che la signora **MOIO Enza** assume nella cooperativa la veste di "socio volontario", mentre i sigg. **DI SOMMA Antonio e DELLA RAGIONE** Francesco vi assumono invece la veste di "soci ordinari"; -----

--- che le -----

SPESE -----

di costituzione a carico della società ammontano a circa Euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero); -----

--- che l' -----

OGGETTO SOCIALE -----

nonchè ogni altro aspetto concernente la disciplina della cooperativa, incluse le -----

NORME DI FUNZIONAMENTO -----

della stessa sono contenute nelle disposizioni (numerate in articoli da 1 a 14) nell'insieme costituenti lo -----

STATUTO -----

della società, e che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui di seguito si riportano: -----

"Articolo 1 - DENOMINAZIONE -----

La Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione sociale: -----

----- "**PARABATAI - Società Cooperativa Sociale**" -----

è retta dalle disposizioni che seguono. -----

Articolo 2 - NORME APPLICABILI -----

Ai sensi dell'art.2519 2° comma e 2522 2° comma del codice civile, la società cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI° del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, adotta le norme, in quanto compatibili, della società a responsabilità limitata. -----

Articolo 3 - SEDE -----

La società ha sede nel Comune di: -----

----- **VILLARICCA (Provincia di Napoli).** -----

La società potrà istituire, in Italia, sedi secondarie, uffici, filiali, succursali e rappresentanze, e potrà sopprimerle. -----

Articolo 4 - DURATA -----

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100. -----

Articolo 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE -----

5.1 - La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n.381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata L.n.381/91, e successive Circ. Min. Lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di cui ai punti a) e b) dell'art.1 L.381/91 coordinate e

funzionalmente collegate, e quindi attraverso: -----

* la **gestione di servizi socio-sanitari ed educativi**, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private; -----

* e lo **svolgimento di attività diverse**, agricole, industriali, commerciali o di servizi (nel dettaglio di seguito precisate), **finalizzate all'inserimento lavorativo delle "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della citata Legge n.381/91.** -----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori. -----

La Cooperativa è a **mutualità prevalente** e quindi, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci. -----

La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire servizi ai soci "fruitori". -----

5.2 - La società - per il perseguimento delle dette finalità - si propone di esercitare le seguenti attività: -----

----- **ATTIVITA' DI TIPO A** -----

- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di strutture di accoglienza di diversa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormitori, case-famiglia, ospizi e simili;

- Gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio psico-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime della tratta di essere umani e sfruttamento ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, e simili); -----

- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana; -----

- Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi e rifugiati politici; -----

- Promozione di attività ed interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; -----

- Realizzazione di sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove; -----

- Servizi di consulenza, di traduzione e di interpretariato; di riabilitazione ed orientamento psicopedagogico; di orientamento

scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; -----

- Servizi di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili; -----
- Servizi di gestione di beni confiscati alla criminalità; -----
- Servizi di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo "informagiovani" ed "informacittadino"; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; gestione attività di promozione socio-culturale nel territorio, di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio (per adulti, minori, e soggetti con problemi psichiatrici), case famiglia come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; -----
- Servizi di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento; -----
- Attività di formazione, prevenzione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi; -----
- Attività di promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attraverso corsi di lingua italiana, lingua araba e altre lingue, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo; -----
- Attività di assistenza individuale di ordine sociale, infermieristico e sanitario a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di

servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati; -----

- Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili; -----

- Gestione di servizi di unità di strada per soggetti senza fissa dimora e vittime della tratta degli esseri umani; -----

- Gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e privati, e negli ospedali e presso enti che ne fanno richiesta; -----

- La sensibilizzazione della opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni; -----

- Gestire ed erogare servizi di attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopra elencate; -----

- Sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti pubblici e privati affini nei servizi innanzi elencati. -----

----- ATTIVITA' DI TIPO B -----

In relazione all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991, le attività seguenti: -----

- Organizzazione di squadre per la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi della normativa vigente, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo, oltre al loro stoccaggio, smaltimento ed eventuale commercializzazione dei materiali di recupero; -----

- Svuotamento cassonetti posizionati su tutto il territorio per il recupero di abiti usati; -----

- Attività di riciclaggio di abbigliamento, di ritiro capi di vestiario, telefonini, cartucce esauste delle stampanti, mobili e materiale vario usato; -----

- Trasporto e stoccaggio dei materiali sopra elencati; -----

- Attività di pulizie, disinfestazione e facchinaggio; -----

- Attività di consegne, ritiri a domicilio, trasporto e trasloco mobili; --

- Attività di raccolta abiti e mobili usati; -----

- Commercializzazione articoli da arredo per la casa, ufficio, e simili;

- Istituzione centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero; -----

- Commercializzazione di abiti usati e attività di produzione borse in pelle-tessuto, sartoria in genere; -----

- Attività di piccoli lavori e manutenzione, ristrutturazione edile, tinteggiature, posa pavimenti, impianti termici, elettrici, idraulici, fotovoltaici; -----

- Attività di manutenzione giardini, manutenzioni strade e cortili; ---

- Attività di manutenzione infissi, serramenti in legno, restauro, riparazione e decorazione mobili; -----

- Gestione di attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale, consumo critico; -----

- Gestione di attività che possano realizzare o promuovere un nuovo

modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile (green-economy), della tutela dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili, e simili; -----

- Commercio e somministrazione di prodotti alimentari e prodotti derivanti dalle produzioni effettuate dalla Cooperativa; -----
- Attività di portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza non armata, reception; -----
- Organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali; -----
- Gestione eventi musicali, teatrali, e culturali in genere; -----
- Distribuzione volantini e materiale pubblicitario; -----
- Gestione magazzini e banche dati; -----
- Gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse a raso e coperte; -----
- Gestione di servizi per parchi pubblici e privati; -----
- Produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere; -----
- Gestione di piattaforme informatiche con connessi tutti i servizi web (posta elettronica, siti internet e simili); -----
- Gestione circoli sociali e ricreativi; -----
- Gestione di ristoranti, bar, negozi; -----
- La gestione e la conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette; -----
- Attività e servizi di accoglienza ricettivo-turistica finalizzata alla promozione del turismo culturale consapevole; -----
- Attività laboratoriali di artigianato e produzione di abiti e manufatti; -----
- Attività di trasporto sociale e turistico; -----
- Erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare a Enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni per cui la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi. -----

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le attinenti disposizioni di legge. -----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o Associazioni Temporanee di Scopo, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Inoltre - al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate - la società potrà ai sensi dell'art.5 della citata Legge n.381/91 stipulare convenzioni con Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, nonché concorrere ad appalti, gare, licitazioni private indetti da enti pubblici e/o privati. -----

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa al conseguimento delle proprie finalità, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie e/o utili per il perseguimento delle medesime. La società potrà promuovere ed aderire ai Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro, nonché a quelli indicati nell'art.2602 e ss. cc., e a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. -----

5.3 - Si considerano "**persone svantaggiate**" - agli effetti di quanto sopra esposto - quelle indicate come tali dall'art.4 della Legge n.381/91 1° comma. -----

Dette persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. -----

----- **Articolo 6 - SOCI** -----

Il numero dei soci, minimo e/o massimo, è quello stabilito dalla legge (art. 2522 2° comma e dall'art.2519 2° comma codice civile). -----

I soci possono essere **ordinari, fruitori o volontari**. -----

- Possono essere "Soci ordinari" tutti coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto sociale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, inclusi fra essi: -----

* le persone svantaggiate, precedentemente indicate, compatibilmente con il loro stato soggettivo; -----

* le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività costituenti l'oggetto della società, come consentito espressamente dall'art.11 della Legge n.381/91; -----

* e - come consentito espressamente dall'art.10 della Legge n.381/91 - gli esercenti attività di assistenza e consulenza di cui alla Legge 23/11/39 n.1815. -----

Possono infine essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. -----

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. -----

I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa,

continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico e normativo, e in generale i criteri e le regole inerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la società ed i soci, sono disciplinati da apposito/i Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice civile. -----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. -----

- Soci "**fruitori**" della cooperativa sono i diretti destinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente, partecipano alla cooperativa anche per ottenerne strumenti e servizi in grado di fornire loro l'accesso al lavoro e alla socialità. -----

Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private. -----

I soci fruitori, che non possono superare il limite numerico previsto dalla legge, sono iscritti in apposita sezione del libro soci. -----

Ai soci fruitori si applicano, per il resto, le medesime disposizioni che regolano i soci ordinari, incluse quelle relative a diritti, obblighi, ammissione, recesso ed esclusione. -----

- Come consentito dall'art.2 della Legge n.381/91, possono inoltre far parte della Cooperativa come "**Soci volontari**" tutte quelle persone che desiderino prestare gratuitamente la loro attività, finalizzata al perseguimento dello scopo sociale. -----

Detti soci non possono superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. -----

Ai soci volontari si applicano le disposizioni dettate dal citato articolo 2 legge n.381/91. -----

Ove la Cooperativa intenda aderire a progetti per l'imprenditoria femminile di cui alla Legge n.215 del 25 febbraio 1992, intendendo accedere ai relativi benefici, in armonia alle proprie finalità di promozione di iniziative tese all'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività lavorativa e sociale, la Cooperativa dovrà risultare formata in misura non inferiore al 60 per cento da donne ai sensi dell'art.2 lett.a) della citata L.215/92. -----

- **Articolo 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE** -
Chiunque, in possesso dei requisiti precisati al precedente articolo, desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo

amministrativo, precisandovi cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolte, e l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, col relativo eventuale soprapprezzo. -----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. -----

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

-- **Articolo 8 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO** --

8.1 - RECESSO -----

Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla perdita dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. --

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

8.2 - ESCLUSIONE -----

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 codice civile, può aver luogo: -----

- 1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabili, anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore dell'impresa sociale; ----
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; ---
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----

4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile; -----
5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice civile. -----
L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. -----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----
8.3 - MORTE DEL SOCIO -----
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 2535 codice civile. -----
Articolo 9 - SOCI COOPERATORI IN FORMAZIONE E IN PROVA
Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in formazione e in prova", distinta in due sottocategorie in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale (soci in formazione) ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale (soci in prova), tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. -----
I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in formazione o in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal presente statuto per l'ammissione dei soci cooperatori ordinari. -----
I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in formazione o in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----
Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in formazione o in prova devono allegare il proprio curriculum vitae, specificando in particolare le esperienze lavorative in precedenza svolte ed i propri interessi lavorativi. -----
La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in formazione e in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione ovvero di inserimento nell'impresa, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento. -----
Durante il periodo di formazione o di prova, i soci hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei limiti previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari alla metà di quanto a questi ultimi attribuito. In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in formazione o in prova l'integrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci cooperatori. -----
Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori effettivi, rispetto ai soci in formazione o in prova, nell'instaurazione di rapporti mutualistici con la società, e quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio mutualistico. -----
I ristorni possono essere erogati ai soci in formazione o in prova in

misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione ovvero di inserimento, sia al rendimento dei soci (in formazione o in prova) nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata. E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in formazione o in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari. -----

I soci in formazione o in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice civile. -----

I soci in formazione o in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni. Gli stessi possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente atto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione ovvero di inserimento; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente atto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili. Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in formazione e in prova. -----

Entro il termine del periodo della formazione o della prova, come stabilito dagli amministratori fino ad un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente atto, sarà ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo della formazione o della prova, e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti l'inserimento nell'impresa, e l'esito favorevole di quest'ultimo. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo, e purché lo stesso intervenga prima della fine del periodo di formazione o di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrativo esclude il socio in formazione o in prova dalla società. -----

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché le previsioni del presente atto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori. -----

Nel caso di esito negativo del periodo di formazione o di prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo di formazione o di prova, purché la durata complessiva della formazione o della prova non ecceda i cinque anni. -----

Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in formazione e in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili. -----

----- Articolo 10 - QUOTE -----

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro. -----

Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di deroga legale contemplate dall'art.2525 4° comma, ove applicabili. -----

E' vietato al socio cedere le proprie quote. -----

In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. -----

----- Articolo 11 - PATRIMONIO -----

11.1 - PATRIMONIO SOCIALE -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

a) dal capitale sociale che è variabile e costituito dall'ammontare delle quote dei soci; -----

b) dal fondo di riserva legale; -----

c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente articolo 7; -----

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. -----

Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. -----

11.2 - CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25 (venticinque). -

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. -----

11.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE -----

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. --

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. -----

11.4 - DIVIETI -----

A termini dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla Cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

- distribuire le riserve fra i soci; -----

- emettere strumenti finanziari e (quindi, non potendoli emettere) remunerarli. -----

11.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. -----

11.6 - UTILI - RISTORNI -----

Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti: ----

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale; ----

b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo

mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la cooperativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo 20 della medesima legge; -----

c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite massimo previsto al precedente punto 11.4 e dall'art.2514 c.c.; -----

d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7 della legge n.59 del 31/1/1992; ----

e) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserve straordinarie di cui al precedente punto 11.1 lettera d); -----

f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel modo previsto dall'art.2545 quater codice civile. -----

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f), che la destinazione degli utili, fatta salva la destinazione di cui alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a). -----

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di rimborso è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il rimborso individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: -----

- integrazioni dei loro compensi; -----

- aumento proporzionale delle rispettive quote. -----

----- **Articolo 12 - ORGANI SOCIALI** -----

12.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonchè sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----

b) la nomina degli amministratori; -----

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dell'organo di controllo o del revisore; -----

d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

f) lo scioglimento anticipato della società. -----

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. -----

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote

possedute. -----
Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -----
L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. -----
La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. -----
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----
L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai presenti. -----
Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazioni. -----
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi di: -----
- modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- scioglimento anticipato della società; -----
nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci. -----
L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. -----
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. -----
Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----
12.2 - AMMINISTRAZIONE -----
A) - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto di tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. -----
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori. --
Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. -----
Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. -----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, inoltre, sono rieleggibili. -----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la corresponsione di eventuali indennità o compensi. -----

B) Nominato il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri eleggono fra i propri membri il presidente. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quelle da adottare mediante deliberazione collegiale nei casi previsti dalla legge o dal presente atto ovvero in caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

Nel caso di decisioni in adunanza collegiale, il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, esclusi quelli per legge non delegabili, a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. -----

C) - L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservino espressamente ai soci. -----

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e - se nominati - ai singoli consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro delegati. -----

----- **Articolo 13 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI** -----
La Cooperativa può nominare l'organo di controllo. -----
L'incarico dato all'organo di controllo ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. -----
----- **Articolo 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----
In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate dall'art.2487 codice civile, concernenti in particolare la nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri. -----
In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 11 5° comma della legge 31/1/1992 n.59." -----
Del presente atto, scritto da me Notaio su pagine ventotto e fin qui della ventinovesima di otto fogli, io Notaio ho dato lettura ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio, alle ore diciannove e minuti dodici. -----
F.to Antonio Di Somma -----
F.to Francesco Della Ragione -----
F.to Moio Enza -----
F.to Giovanni Reccia Notaio (segue sigillo) -----

La presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Si compone, inclusa la presente, di numero 17 pagine.
San Cipriano d'Aversa, 3 marzo 2026.
Imposta di bollo: Atto esente.